

Errori e refusi dei Decreti

Nel commento ai decreti legislativi 121/2020 e 116/2020 si evidenzieranno alcuni errori e/o refusi presenti nel testo alcuni dei quali, i più significativi, di seguito si riassumono:

- Così l'art. 7-quinques, comma 4

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16 ter del D.Lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 dello stesso decreto legislativo, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 (e non tabella 5a) dell'Allegato 4.

Il riferimento è errato: la tabella 5a dell'Allegato 4 tratta dei limiti dell'eluato per i rifiuti stabili non rettivi, la tabella 5 dell'Allegato 4 tratta dei limiti dell'eluato per i rifiuti non pericolosi.

- l'art. 5 del d. lgs 36/2003, modificato dal decreto 121/2020, prevede che a partire dal 2030 sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero, tranne i rifiuti per cui lo smaltimento in discarica rappresenta il miglior risultato ambientale che verranno elencati non esaustivamente tramite futuro D.M.

Ma, il nuovo art. 6 dispone l'immediato divieto di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, senza alcun rimando al precedente articolo o ad un termine temporale per l'applicabilità.

- la nota (*) relativi ai limiti di PCDD/PCDF di cui alle tabelle 3; 5-bis, 6-bis dell'Allegato 4, fanno riferimento ai fattori di equivalenza "di cui alla tabella 1 dell'Allegato P".

Nel decreto 121/2020 non è presente alcun Allegato P

- il d. Lgs 116/2020 ha portato diverse modifiche al d. Lgs 152/2006, tra le quali la sostituzione dell'intero allegato D.

Il nuovo testo dell'allegato D presenta numerosi disallineamenti rispetto all'Elenco europeo dei rifiuti previsto dalle dirette fonti comunitarie, ossia dalla decisione 2000/532/UE.

Questo comporta problemi in merito alla catalogazione dei rifiuti ad esempio per l'attività di esportazione/importazione.

d. Lgs 116/2020

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

L'11 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale – n° 226) il decreto legislativo 3 settembre 2020 n° 116 che entrerà in vigore il 26 settembre 2020. Il provvedimento non si limita a recepire solo le disposizioni previste nelle direttive, ma interviene ad ampio raggio un po' su tutto il testo normativo della Parte Quarta del d. Lgs. n° 152/2006, andando a riscrivere interi articoli ed introducendo rilevanti modifiche di molti istituti giuridici non presenti nei testi delle direttive.

La norma contiene 9 articoli:

- Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titoli I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali
- Articolo 2 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II – Gestione degli imballaggi
- Articolo 4 - Modifiche al decreto del legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni
- Articolo 5 - Modifiche al decreto del ministero dell ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
- Articolo 6 - Disposizioni finali
- Articolo 7 - Abrogazioni e modifiche
- Articolo 8 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegati (allegati interessati dalle modifiche e/o nuovi allegati C, D, E, F, I, L ter, L quater, L quinquies)
- Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria

e, come detto, interviene e modifica le seguenti tematiche ed istituti:

- *Responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis)*
- *Priorità e prevenzione (artt. 179-180)*
- *Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art. 181)*
- *Rifiuti organici (art. 182 ter)*
- *Definizioni (art. 183)*
- *Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art. 184)*
- *Sottoprodotti (184 bis)*
- *End of Waste (art. 184-ter)*
- *Esclusioni – Sfalci e potature (art. 185)*
- *Deposito temporaneo (art. 185 bis)*
- *Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art. 188)*
- *MUD, FIR, Registri (artt. 189, 190 e 193)*
- *Tracciabilità post Sistri (art. 190)*
- *Novità su manutenzione (art. 193)*
- *Trasporto intermodale (art. 193 bis)*
- *Programma nazionale gestione rifiuti (art. 198 bis)*
- *Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt. 198bis e 199)*
- *Misure per la raccolta differenziata (artt. 205 e 205 bis)*
- *Imballaggi (artt. 217 e seguenti)*
- *Sanzioni (art. 258)*

Quello in esame è uno dei quattro decreti ricompresi nel cosiddetto **Pacchetto Economia Circolare**, in particolare:

1. il Decreto Legislativo **116/2020** è riferito a Rifiuti e imballaggi ed attua la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
2. il Decreto Legislativo **118/2020** modifica rispettivamente il d. Lgs. 188/2008 ed il d. Lgs. 49/2014 che tratta dei Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) e dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
3. il Decreto Legislativo **119/2020**, relativo ai Veicoli fuori uso
4. il Decreto Legislativo **121/2020**, relativo alle Discariche.


L'Economia Circolare è un modello economico volto alla chiusura dei cicli che si contrappone al modello lineare e che, attraverso l'innovazione e la collaborazione, segue i principi della rigenerazione dei materiali promuovendo il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti e delle risorse.

Tale modello ha lo scopo di ottimizzare la produzione di beni, ridurre i consumi, gli scarti ed i rifiuti, basandosi su approcci partecipativi che tengano in conto orizzonti temporali più estesi del breve termine.



Ebbene, quattro decreti per affrontare la sfida della transizione verso un modello circolare di sviluppo economico; nello specifico si stabilisce di:

- raggiungere entro il 2025 il 55% di riciclo dei rifiuti urbani, mentre già nel 2030 per i soli imballaggi bisognerà aver raggiunto complessivamente il 70%
- e, per quanto ai conferimenti in discarica,
- entro il 2035 il tetto massimo dovrà essere del 10%, mentre a partire dal 2023 la raccolta differenziata dei rifiuti organici diventerà obbligatoria.



Di seguito si analizzeranno le principali modifiche introdotte dal d. Lgs 116/2020 al d. Lgs 152/2006.

Finalità (articolo 177, d. Lgs 152/2006)

L'art. 1 del d. Lgs 116/2020 inserisce, tra le finalità per la gestione dei rifiuti (art. 177 del d. Lgs 152/2006), l'obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare.

L'art. 177 è stato così modificato:

*1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, **evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.***

Responsabilità estesa del produttore (articoli 178-bis e 178-ter, d. Lgs 152/2006)

L'EPR (Extended Producer Responsibility) fu introdotta per la prima volta nel 1990 da Thomas Lindhqvist¹, accademico svedese, nel contesto del dibattito sulla "Cleaner production" e, in particolare, sui possibili strumenti di policy in grado di stimolare, promuovere e accelerare la transizione verso processi e prodotti "sostenibili". Nella concezione di Lindhqvist, si tratta di **spostare la responsabilità della gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato dai consumatori/autorità pubbliche ai produttori dei prodotti medesimi**. Inizia in quel momento a farsi strada l'idea e la consapevolezza che sia necessario intervenire a monte dei processi di produzione, fin dalla progettazione dei prodotti, per poter affrontare il crescente problema della produzione eccessiva di rifiuti, migliorare la gestione dei rifiuti a valle, e ridurre gli impatti ambientali.

Il d. lgs 152/2006, è modificato con l'estensione della responsabilità del produttore a *qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti* e si traduce in nuove misure per *incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità*.

Così il comma 3 dell'art. 178 bis

*I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per **incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177**. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.*

¹ Lindhqvist, T., Lidgren, K. (1990). Modeller för förlängt producentansvar [Models for Extended Producer Responsibility]. In Ministry of the Environment, Från vaggan till graven - sex studier av varors miljöpåverkan [From the Cradle to the Grave – six studies of the environmental impact of products], (Ds 1991:9)

In altre parole, la Responsabilità estesa del produttore del bene, il cui acronimo è ERP, nasce dal principio secondo il quale l'inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. L'Unione Europea, ormai da vent'anni, basa le sue politiche di raccolta differenziata coinvolgendo in maniera diretta dal punto di vista finanziario e organizzativo i produttori e distributori dei beni.

Questo approccio ha la finalità di stimolare l'internalizzazione dei costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto ed incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità.

Questo principio veniva esposto a suo tempo nella direttiva europea n° 98 del 2008 sui rifiuti e la direttiva europea 2018/851 (una delle quattro del Pacchetto Economia Circolare) lo rafforza, stabilendo che la responsabilità del produttore debba essere estesa anche ai beni durevoli. Secondo quest'ultima direttiva, i produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.

Viene inoltre istituito un "Registro nazionale dei produttori" per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia.

Così il comma 8 dell'art. 178 bis

Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.

Articoli contenenti sostanze chimiche “Reach”

A decorrere dal 5 gennaio 2021, qualsiasi fornitore di un articolo² contenente sostanze e miscele pericolose, individuate in base a determinati criteri e identificate secondo specifici processi, ai sensi del regolamento REACH 1907/2006 (che disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche) deve fornire le informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2008/98.

Così il comma 3 dell'art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)

A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.

Il regolamento 1907/2006 (REACH) all'articolo 33 -Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli-, così recita:

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del consiglio. Definizione di articolo: *un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica*

Definizioni (articolo 183, d. Lgs 152/2006)

Attraverso la modifica dell'articolo 183 vengono introdotte otto nuove definizioni "ufficiali" ai fini dell'applicazione della disciplina (c'è anche quella relativa ai "rifiuti urbani") e vengono modificate cinque definizioni preesistenti ("rifiuti organici", "gestione dei rifiuti", "deposito temporaneo prima della raccolta", "compost" e "digestato").

articolo 183 (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto (non modificato)

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) «rifiuti urbani» (cfr art. 6 del d. Lgs 116/2020 che così recita: 5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b -ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021):

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;*

b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

- b-quinquies)* la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera *b-ter)* rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- b-sexies)* i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- d)* «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d-bis)* «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- g-bis)* «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- n)* «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- t-bis)* «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- u-bis)* «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- bb)* «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

- ee) *«compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;*
- ff) *«digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;*
- qq-ter) *«compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.*

Confrontiamo le modifiche apportate dal d. lgs 116/2020 con quelle precedenti

11

d. Lgs 152/2006	Testo prima modifiche
<p><i>«gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</i></p>	<p>n) <i>«gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</i></p>
<p><i>«compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;</i></p>	<p><i>«compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;</i></p>
<p><i>«rifiuti urbani»:</i> 1. <i>i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,</i></p>	<p>Art. 184. 2. Sono rifiuti urbani:</p>

<p><i>metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</i></p> <p>2. <i>i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;</i></p> <p>3. <i>i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</i></p> <p>4. <i>i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</i></p> <p>5. <i>i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</i></p> <p>6. <i>i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5</i></p> <p><i>i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione</i></p>	<p>a. <i>i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</i></p> <p>b. <i>i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);</i></p> <p>c. <i>i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</i></p> <p>d. <i>i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</i></p> <p>e. <i>i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</i></p> <p>f. <i>i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).</i></p>
---	--

Rifiuti ex assimilabili (allegato L-quater e L-quinquies, d. Lgs 152/2006)

Tra le principali novità, all'articolo 183 del d. Lgs 152/2006, la definizione di rifiuto urbano e rifiuto assimilato agli urbani rappresenta un importante cambiamento.

Il nuovo testo cancella la precedente definizione di "rifiuti speciali assimilati agli urbani" che ora diventano semplicemente "urbani" quando sono "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" (art. 183, c. 1, lett. b-ter).

I nuovi allegati, come introdotti dall'articolo 7 del d. Lgs. 116/2020, ridefiniscono quindi 15 tipologie di rifiuti sulla base di 29 categorie di attività, esonerando i Comuni dall'onere di stabilire nuove possibili assimilazioni.

Articolo 183 (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

b-ter) «rifiuti urbani»:

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

Allegato L-quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il nuovo allegato L-quinquies elenca le 29 categorie di attività “non domestiche” che producono rifiuti urbani ai sensi della nuova definizione di questi ultimi introdotta dall’articolo 183. In aggiunta, vengono escluse le attività agricole e connesse, mentre vengono incluse le attività non elencate ma simili a quelle elencate per natura e tipologia dei rifiuti prodotti.

Allegato L-quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Si sottolinea inoltre che:

- L'articolo 198 del d. Lgs 152/06, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

- Il comma 10 dell'articolo 238 del d. Lgs 152/06, è sostituito dal seguente:
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

15

Detto in parole povere, le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite l'operatore scelto. Le aziende potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici, ma in questo caso il comma 10 stabilisce un vincolo quinquennale: chi sceglie di conferire ad un operatore pubblico sarà vincolato per 5 anni a quell'operatore e non potrà "passare" ad un operatore non pubblico. Questo vincolo non è previsto, invece, per chi si avvale di un operatore privato.

Rifiuti organici

L'art. 182-ter sulla disciplina dei rifiuti organici è stato modificato al fine di recepire quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 19 della direttiva 851/2018.

d. Lgs 152/2006	Testo prima modifiche
<p><i>«rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</i></p>	<p><i>«rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato</i></p>

Nello specifico, il nuovo art. 182-ter introduce l'obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

A tale fine, si prevede che il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle politiche agricole, le regioni e le province autonome favoriscono il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.

In particolare, viene incentivata la promozione delle attività di compostaggio sul luogo di produzione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle regioni e delle province autonome, degli enti di governo d'ambito e dei comuni, secondo le rispettive competenze, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del Codice e la pianificazione urbanistica.

gestione dei rifiuti, criteri di priorità

L'articolo 179, che disciplina la gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia,

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento

al comma 3, contiene una deroga rispetto a questo ordine di priorità.

In particolare, con riferimento a singoli flussi di rifiuti, si consente di discostarsi, qualora ciò sia giustificato, in via eccezionale, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Con le modifiche introdotte si chiarisce che tale deroga deve essere autorizzata da parte dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento o al recupero dei rifiuti ovvero dell'Autorità destinataria delle comunicazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 208 e dell'articolo 216 del Codice.

Classificazione (articolo 184, d. Lgs 152/2006)

L'elenco dei rifiuti urbani contenuto nella versione ante d. Lgs 116/2020 dell'articolo 184 del d. Lgs 152/2006 viene sostituito con un rimando all'apposita definizione introdotta nell'articolo 183 (comma 1, lettere b-ter e b-quinquies).

Viene invece riformulato l'elenco dei rifiuti da qualificarsi come "speciali" nell'ambito dell'attività di classificazione.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter)

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis;*
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter;*
- i) i veicoli fuori uso.*

18

In merito all'attribuzione del codice, l'ultimo periodo del comma 5 è così sostituito:

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

Esclusioni (articolo 185, d. Lgs 152/2006)

Attraverso una modifica e una integrazione all'articolo 185, da un lato viene cancellato l'inciso che escludeva dal campo di applicazione della disciplina *gli sfasci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni*, dall'altro vengono escluse le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi (ex regolamento 767/2019) che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

*1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n° 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 185-bis, d. Lgs 152/2006)

Il deposito temporaneo definito come *il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta, trova la propria disciplina in un articolo dedicato (185 bis-Deposito temporaneo prima della raccolta).*

Sono confermate le norme tecniche previgenti, ma attenzione alle seguenti novità.

Il deposito temporaneo prima della raccolta, senza la necessità di alcun tipo di autorizzazione potrà essere effettuato:

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Tracciabilità dei rifiuti (articolo 188-bis e 193, d. Lgs 152/2006)

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel *Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*, istituito ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 135/2018 (a decorrere dal 13 febbraio 2019) e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene tuttavia demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.

Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n° 145 e 1° aprile 1998, n° 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Ricordiamo che il formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello di cui al D.M. n° 145/1998 e predisposto dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze.

Ciascuno stampato deve recare gli estremi autorizzatori della tipografia, unitamente ai dati identificativi della stessa.

Il formulario deve essere numerato progressivamente (con prefisso alfanumerico di serie) e vidimato (gratuitamente) dall'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti.

Al momento del ritiro del rifiuto, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti o detentore e controfirmato dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

Si precisa poi che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Si accorciano, tuttavia i tempi di conservazione delle copie del FIR da parte dei soggetti intervenuti nel trasporto. Infatti si prevede che le copie del formulario debbano essere conservate per 3 anni (e non più per 5 anni, com'è stato fino ad ora).

Così recita l'articolo 193 comma 4.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso

il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmettere una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Al comma 5 dell'art. 193 viene introdotta una novità assoluta: si prevede che, tramite **apposita applicazione**, messa a disposizione dai portali istituzionali delle Camere di Commercio, **si possa produrre il formulario (che deve essere sempre conforme al modello di cui al D.M. n° 145 del 1998) identificato da un numero univoco, da stamparsi e compilarli in duplice copia.**

Gli operatori, qualora utilizzino un proprio sistema gestionale per la compilazione dei formulari, potranno collegarsi in modalità telematica ai portali della Camere di Commercio attraverso un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

In questo caso cambia la dinamica di gestione del FIR poiché alle 4 copie in originale fino ad ora previste, con tale modalità si prevede invece l'utilizzazione di fotocopie del formulario.

Così la norma, art. 193 comma 5:

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n° 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Al comma 7 vengono, invece, indicate le ipotesi di esenzione dalla tenuta del formulario durante in trasporto:

- a. il formulario non deve essere tenuto durante il trasporto dei rifiuti urbani-aggiungendo anche la precisazione degli assimilati- ai centri di raccolta comunali
- b. altra ipotesi fa riferimento ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Vengono portati da quattro a cinque i trasporti che possono essere effettuati senza FIR nell'arco di un

anno e che non devono eccedere la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Ricordiamo, comunque, che tale esonero alla tenuta del formulario non solleva, tuttavia, il soggetto che se ne avvale dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri per volta, esime soltanto dalla necessità del formulario di cui all'art. 193, del d. Lgs 152/2006.

Così la norma, art. 193 comma 7:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il comma 8 conferma l'esenzione dal formulario anche in alcune ipotesi indicate dalla norma per il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca.

Così la norma, art. 193 comma 8:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Una questione che fino ad ora ha sollevato alcuni dubbi riguarda il fatto se -per **i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere**- si debba tenere o meno il formulario per la tratta percorsa sul territorio nazionale. Infatti, mentre l'art. 193 del d. Lgs n° 152/2006 prevede l'esenzione dalla tenuta del formulario anche per la tratta percorsa sul territorio nazionale (che viene sostituito dai documenti per la spedizione transfrontaliera), l'art. 188 del al comma 3, lett. b) prevede, per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la comunicazione alla Regione da parte del produttore della mancata ricezione della quarta copia del formulario entro sei mesi dalla consegna dei rifiuti al trasportatore.

Pertanto in forza di quest'ultima disposizione si è fino ad ora ritenuto che per la tratta percorsa sul territorio nazionale il trasporto del rifiuto (poi spediti all'estero) debba essere accompagnato dal formulario.

Il nuovo art. 193 mantiene al comma 9, **l'esonero del formulario nel caso di spedizioni transazionali, ma va sottolineato che è stato riscritto anche l'art. 188** ("responsabilità

della gestione dei rifiuti”), pertanto ora il comma 4 lett. b) precisa che la segnalazione alla Regione o alla Provincia autonoma va fatta con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n° 1013/2006. Dunque, il legislatore, riguardo questa questione sembra aver voluto soddisfare le richieste di chi chiedeva un chiarimento sull’esonero dalla tenuta del formulario.

Così la norma, art. 193 comma 9:

Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale

Così la norma, art. 188 comma 4:

Art. 188, comma 4. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n° 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

lett. b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n° 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

24

Nei commi successivi dell’art. 193 vengono disciplinate nello specifico alcune modalità particolari di trasporto o casistiche, e dunque:

- per l’ipotesi di micro-raccolta dei rifiuti ora si precisa che deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore (prima era “nel più breve tempo tecnicamente possibile”)
- gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto e le soste tecniche vengono portate da 48 ore a 72 ore (sempre con la precisazione che sono esclusi dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

Il comma 17 dell’art. 193 dispone che:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Tale disposizione può essere facilmente presa a pretesto per sostenere un facile discarico di responsabilità con riguardo a ciò che gli altri soggetti indicano o meno nel FIR.

E, per finire due commi, 18 e 19 dell’art. 193

18. Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (nдр: le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione), si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione

Registri di carico e scarico (articolo 190, d. Lgs 152/2006)

I soggetti obbligati, di fatto immutati, devono indicare sul registro per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Sono chiarite le tempistiche per le annotazioni:

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 (cat. 2 bis albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (allineandosi con il MUD). Niente cambia per i produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno continuare a compilare il registro e presentare annualmente la dichiarazione MUD, così come rimangono invariati i tempi entro i quali devono essere obbligatoriamente smaltiti tutti i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi.

I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati 3 anni dalla data dell'ultima registrazione e non più per 5.

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 (novità) e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189 (MUD)

I tempi di conservazione del registro scendono a tre anni, ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato.

Si segnala che i centri di raccolta comunali sono obbligati alla tenuta del registro di c/s limitatamente ai rifiuti pericolosi e che la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, quando sarà operativo.

responsabilità del produttore (art. 183 del d. Lgs 152/2006)

È confermata l'esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente) o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).

Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Articolo 183:

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata

in vigore del decreto di cui all'articolo 188 -bis , comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.».

Onofrio LARICCHIUTA
www.laricchiuta.it
Onofrio LARICCHIUTA

Imballaggi - Definizioni (articolo 218, d. Lgs 152/2006), riutilizzo (articolo 219-bis, d. Lgs 152/2006 e Allegato F, d. Lgs 152/2006)

Articolo 218

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;

e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;

1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e "smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).

Articolo 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)

1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n° 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:

- 1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;
- 2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;
- 3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
- 4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

Allegato F

Criteria da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi:

- gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio;
- gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

1. le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
2. possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
3. osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;

Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio:

- a) *Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale: l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Unione europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio;*
- b) *Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;*
- c) *Imballaggi recuperabili sotto forma di compost: i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.*
- d) *Imballaggi biodegradabili: i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.*

Il tasso di riciclo dei rifiuti da imballaggio dovrà complessivamente raggiungere almeno il 65% entro il 2025 e il 70% entro il 2030, con obiettivi differenziati per i singoli materiali.

Nel dettaglio, entro il 2025:

- 50% per la plastica;
- 25% per il legno;
- 50% per l'alluminio;
- 70% per i metalli ferrosi;
- 70% per il vetro;
- 75% per la carta e il cartone.

Entro il 2030:

- 55% per la plastica;
- 30% per il legno;
- 60% per l'alluminio;
- 80% per i metalli ferrosi;
- 75% per il vetro;
- 85% per la carta e il cartone.

Manutenzione delle infrastrutture (articolo 230, d. Lgs 152/2006)

Attraverso la modifica dell'articolo 230 viene cancellato l'obbligo di adesione al SISTRI da parte dei soggetti manutentori delle reti fognarie.

Articolo 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

impianti

Il decreto rifiuti demanda al Ministero dell’Ambiente, con il supporto tecnico di ISPRA, la definizione di un *Programma nazionale di gestione dei rifiuti* che, si legge al comma 1 dell’art. 2, *fissa i macro obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.*

Il programma dovrà contenere, tra l’altro, “la ricognizione impiantistica nazionale”, indicando il fabbisogno di recupero e smaltimento da soddisfare.

Una misura che ridimensionerà la potestà degli enti locali, con le Regioni che dal canto loro avranno la possibilità di definire accordi per “l’individuazione di macro aree” che consentano “la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità”.

Sanzioni (articolo 258, d. Lgs 152/2006)

Con la sostituzione dell'articolo 258, si abbassano le sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi (il minimo passa da 2.600 euro a 2 mila euro, il massimo da 15.500 euro a 10 mila euro) e, soprattutto, dei rifiuti pericolosi (il minimo passa da 15.500 euro a 10 mila euro, il massimo passa da 93 mila a 30 mila euro, e le sanzioni amministrative accessorie vengono limitate ai casi più gravi).

Sono introdotte le nuove sanzioni per l'omessa comunicazione dei dati relativi agli obiettivi di recupero dei rifiuti da imballaggi, per i soggetti responsabili del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non presentano il MUD, per i comandanti dei poligoni militari e per la mancata iscrizione o l'omesso versamento dei contributi di iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2 mila euro per i rifiuti non pericolosi e 3 mila euro per i rifiuti pericolosi) e la mancata trasmissione dei dati.

La "mera correzione dei dati", nel rispetto delle indicazioni ministeriali, sarà sanzionata.

Un richiamo all'art. 258 comma 4 che così recita:

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Dalla lettura della linea guida SNPA 24/2020, questa è la *procedura che dovrebbe essere riportata in modo chiaro ed esaustivo in una specifica relazione tecnica che dovrebbe essere corredata da tutta la documentazione utilizzata tra cui, ad esempio: schede di sicurezza, risultati delle caratterizzazioni attuate nell'ambito delle attività di monitoraggio del processo da cui si genera il rifiuto, report fotografici, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, indicazione dei metodi analitici utilizzati, risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, ovvero certificati analitici, giudizio di classificazione (un cui esempio indicativo è riportato nel successivo Riquadro*

Riquadro 2.2 - Esempio indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione

Il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto da professionista abilitato, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

Allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovrebbero accompagnarsi il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche.


Qualora il campionamento e/o le analisi non rientrassero sotto la diretta responsabilità del redattore del giudizio (caso limitato alle strutture pubbliche), diviene necessario ed obbligatorio che la documentazione atta a dimostrare le fonti delle valutazioni sia parte integrante del documento contenente il giudizio di classificazione.

Un esempio indicativo e non esaustivo di una possibile struttura di tale documento, con le informazioni minime che lo stesso dovrebbe includere, è di seguito riportato.

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

1. Data di rilascio del documento
2. Data di campionamento
3. Identificazione del committente
4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio)
5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto
6. Descrizione merceologica tipica
7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)
8. Identificazione univoca del campione
9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
10. Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600 °C)
11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)
13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p
14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici)
16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo)
17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite
18. Firma del chimico che ha effettuato il giudizio di classificazione

In un successivo documento ISPRA SNPA ha fornito *elementi di supporto nell'ambito della procedura di classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.*



Operazioni di recupero (allegato C, d. Lgs 152/2006)

Attraverso la modifica dell'allegato C vengono ritoccate le definizioni e le note di accompagnamento delle voci R3 (riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), R4 (riciclaggio/recupero dei metalli) e R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche).

Allegato C - Operazioni di recupero

- R1 *Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4)*
- R2 *Rigenerazione/recupero di solventi*
- R3 *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**))*
- R4 *Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***)*
- R5 *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)*
- R6 *Rigenerazione degli acidi o delle basi*
- R7 *Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento*
- R8 *Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori*
- R9 *Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*
- R10 *Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia*
- R11 *Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10*
- R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)*
- R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8)*

38

 (4) *Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: ... OMISSIS ...*

(**) *Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.*

(***) *È compresa la preparazione per il riutilizzo.*

(****) *Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.*

(7) *In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.*

(8) *NDR Il testo della nota (8) non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.*

In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, la *preparazione per il riutilizzo* fuoriesce dal novero delle operazioni di recupero a ciò funzionali.

L'articolo 184-ter del d. Lgs 152/2006 è ora il seguente:

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Attraverso il nuovo articolo 214-ter viene consentito l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a partire dalla data di entrata in vigore del futuro regolamento per la determinazione delle modalità attuative della disposizione.

Articolo 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata)

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n° 400, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Elenco dei rifiuti (allegato D, d. Lgs 152/2006)

Viene sostituito l'elenco europeo dei rifiuti (EER), in recepimento dell'elenco allegato alla decisione 955/2014/UE (aggiornato alle modifiche apportate dalla Commissione Ue alla versione italiana della decisione).

L'elenco europeo dei rifiuti, noto anche come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), fu concepito allo scopo di unificare preesistenti cataloghi ed elenchi in materia, tenendo conto anche delle numerose notifiche provenienti all'epoca da vari Paesi.

Esso fu istituito con Decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e traspeso nella legislazione italiana in forma di Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

In seguito, l'originario elenco europeo è stato oggetto di modificazioni, in particolare attraverso la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti si applica sia ai rifiuti destinati allo smaltimento che a quelli destinati invece al recupero.

La classificazione si basa sulla provenienza del rifiuto o sulla funzione che rivestiva il prodotto e, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, sull'origine o sul contenuto di sostanze pericolose.

In Italia, il monitoraggio della catalogazione europea dei rifiuti ai fini degli opportuni adeguamenti in ambito nazionale è curato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Dal confronto tra le descrizioni dei singoli codici EER previsto dal d. Lgs 116/2020, attraverso la sostituzione dell'allegato D alla Parte IV del d. Lgs 152/2006, e l'elenco alla decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2014/955/UE (poi rettificata il 15 luglio 2015 e il 6 aprile 2018) risultano differenze per oltre 150 codici. Spicca, in assoluto, l'introduzione del nuovo codice EER 070218 "scarti di gomma" (sconosciuto alla disciplina europea).

Ma sono molti i dubbi derivanti da questo disallineamento dalla norma europea; così ad esempio:

EER	Lgs 152/2006	Prima delle modifiche
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

In allegato le modifiche apportate al testo ed il nuovo elenco dei codici EER

d. Lgs.118/2020: RAEE – PILE

RAEE

Nel d. Lgs. 49/2014 vengono modificati i seguenti articoli:

- a) 10, riguardante i sistemi collettivi;
- b) 31, riguardante il monitoraggio e le comunicazioni da effettuare da parte di ISPRA e Ministero dell’Ambiente;
- c) viene inserito il nuovo articolo 24-bis riguardante la gestione di RAEE da fotovoltaico.

PILE

Nel d. Lgs. 188/2008 viene modificato l’articolo 24, riguardante le relazioni da inviare da parte dello Stato alla Commissione Europea.

d. Lgs. 119/2020: modifiche al d. Lgs.209/2003 - Veicoli fuori uso

Si vuole promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo alle parti non riciclabili. Inoltre, si punta a rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

I centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso devono dotarsi di sistemi di pesatura dei veicoli in ingresso entro il 31/12/2020. Se non è possibile rispettare tale termine, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.

Il registro di entrata ed uscita dei veicoli da tenersi in conformità al d. Lgs. 285/1992 è sostituito dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con apposito d.P.R.

Allegato, codici EER

Le modifiche più rilevanti apportate dal d. Lgs in esame sono le seguenti

- 01 01 manca il capitolo "01 01 rifiuti da estrazione di minerali";
- 01 03 08 dopo la parola "affini" manca la virgola;
- 01 04 il capitolo 01 04 viene ripetuto due volte;
- 01 04 13 "dalla lavorazione" sostituisce "dal taglio e dalla segazione";
- 02 "trattamento e preparazione" sostituisce "preparazione e lavorazione";
- 02 01 07 "della" sostituisce "derivanti dalla";
- 02 02 04 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 02 03 01 dopo "separazione" viene aggiunto "di componenti";
- 02 03 05 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 02 04 03 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 02 05 02 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 02 06 02 "legati all'impiego" sostituisce "prodotti dall'impiego";
- 02 06 03 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 02 07 05 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 03 02 01 "prodotti per i trattamenti conservativi" sostituisce "preservanti";
- 03 03 05 "prodotti dai" sostituisce "derivanti da" e "disinchiostrazione" sostituisce "deinchiostrazione";
- 04 "nonché" sostituisce "e";
- 04 01 08 prima di "cuoio" manca "rifiuti di";
- 04 02 16 dopo "pigmenti" viene aggiunta la virgola;
- 05 01 03 "depositate sul fondo" sostituisce "da fondi";
- 05 01 17 "bitumi" sostituisce "bitume";
- 06 05 "fanghi prodotti dal" sostituisce "fanghi da";
- 06 13 04 "della lavorazione" sostituisce "derivanti dai processi di lavorazione";
- 07 01 09 dopo "esauriti" viene aggiunta la virgola;
- 07 02 dopo "uso" viene aggiunta "(PFFU)";
- 07 02 09 dopo "esauriti" viene aggiunta la virgola;
- 07 02 16 "pericoloso" sostituisce "pericolosi";
- 07 02 17 dopo "siliconi" manca la virgola;
- 07 02 18 codice EER non contemplato dalla normativa europea;
- 07 03 07 dopo "reazione" manca la virgola;
- 07 03 09 dopo "esauriti" manca la virgola;
- 07 04 dopo "biocidi" manca la virgola;
- 07 04 07 dopo "reazione" manca la virgola;
- 07 05 09 dopo "esauriti" viene aggiunta la virgola;
- 07 05 14 dopo "solidi" viene aggiunta la virgola;
- 07 06 09 dopo "esauriti" viene aggiunta la virgola;
- 07 06 11 dopo "effluenti" viene aggiunta la virgola;
- 07 07 09 dopo "esauriti" viene aggiunta la virgola;
- 08 01 "e" sostituisce "nonché";
- 08 01 21 "vernici" sostituisce "pittura";
- 08 02 01 "scarto" sostituisce "scarti";
- 08 03 16 dopo "soluzioni" viene aggiunta "chimiche";
- 09 01 01 prima di "attivanti" manca "soluzioni";
- 09 01 04 "fissative" sostituisce "di fissaggio";
- 10 01 15 "diverse" sostituisce "diversi";
- 10 01 22 "pulizia caldaie" sostituisce "pulizia di caldaie";
- 10 01 23 "pulizia caldaie" sostituisce "pulizia di caldaie";
- 10 03 17 "della" sostituisce "derivanti dalla";
- 10 03 22 "comprese quelle" sostituisce "compresi quelli" e "diverse" sostituisce "diversi";
- 10 03 24 dopo rifiuti manca "solidi";

- 10 05 03 "dei" sostituisce "di";
- 10 05 05 "prodotti" sostituisce "derivanti";
- 10 06 03 "dei" sostituisce "di";
- 10 08 08 "salate" sostituisce "saline";
- 10 08 10 "impurità" sostituisce "scorie";
- 10 08 15 dopo "combustione" viene aggiunta la virgola;
- 10 09 05 "non utilizzate" sostituisce "inutilizzate";
- 10 09 06 "non utilizzate" sostituisce "inutilizzate";
- 10 09 10 dopo "combustione" manca la virgola;
- 10 09 13 "leganti per rifiuti" sostituisce "scarti di leganti";
- 10 09 14 "leganti per rifiuti" sostituisce "scarti di leganti";
- 10 09 15 prima di "rilevatori" viene aggiunta "prodotti";
- 10 09 16 prima di "rilevatori" viene aggiunta "prodotti";
- 10 10 05 "non utilizzate" sostituisce "inutilizzate";
- 10 10 06 "non utilizzate" sostituisce "inutilizzate";
- 10 10 09 "dei gas" sostituisce "di gas" e dopo "combustione" viene aggiunta la virgola;
- 10 10 13 "leganti per rifiuti" sostituisce "scarti di leganti";
- 10 10 14 "leganti per rifiuti" sostituisce "scarti di leganti";
- 10 10 15 prima di "rilevatori" viene aggiunta "prodotti";
- 10 10 15 prima di "rilevatori" viene aggiunta "prodotti";
- 10 11 09 "scarti di mescole non sottoposte" sostituisce "residui di miscela di preparazione non sottoposti";
- 10 11 10 "scarti di mescole non sottoposte" sostituisce "residui di miscela di preparazione non sottoposti";
- 10 11 13 "lucidature di vetro e fanghi di macinazione" sostituisce "fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro";
- 10 11 14 "lucidature di vetro e fanghi di macinazione" sostituisce "fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro";
- 10 11 15 "dei" sostituisce "di";
- 10 11 16 "dei" sostituisce "di";
- 10 12 01 "scarti di mescole non sottoposte" sostituisce "residui di miscela di preparazione non sottoposti";
- 10 13 01 "scarti di mescole non sottoposte" sostituisce "residui di miscela di preparazione non sottoposti";
- 10 13 09 "amianto cemento" sostituisce "cemento-amianto" - 10 13 10 "amianto cemento" sostituisce "cemento-amianto" - 11 01 "e ricopertura" sostituisce "chimico superficiale e rivestimento";
- 11 01 15 "e" sostituisce "o";
- 11 02 02 "rifiuti" sostituisce "fanghi";
- 12 "lavorazione" sostituisce "sagomatura";
- 12 01 "plastiche" sostituisce "plastica";
- 12 01 01 "materiali" sostituisce "metalli";
- 12 01 02 "materiali" sostituisce "metalli";
- 12 01 03 "e trucioli di materiali" sostituisce ", scaglie e polveri di metalli";
- 12 01 04 "materiali" sostituisce "metalli";
- 12 01 16 "materiale abrasivo di scarto" sostituisce "residui di materiale di sabbiatura";
- 12 01 17 "materiale abrasivo di scarto, diverso" sostituisce "residui di materiale di sabbiatura, diversi";
- 12 01 18 "olio" sostituisce "oli";
- 13 02 04 "scarti di olio minerale" sostituisce "oli minerali";
- 13 02 05 "scarti di olio minerale" sostituisce "oli minerali";
- 13 02 06 "scarti di olio sintetico" sostituisce "oli sintetici";
- 13 02 07 "olio" sostituisce "oli";
- 13 03 01 "e" sostituisce "o";

- 13 04 è assente il capitolo "13 04 oli di sentina";
- 13 04 01 prima di "navigazione" viene aggiunta "della";
- 13 04 02 "delle fognature" sostituisce "derivanti dalle";
- 13 04 03 "altri oli di sentina della navigazione" sostituisce "oli di sentina da un altro tipo di navigazione";
- 13 05 07 "dalla separazione" sostituisce "da separatori";
- 13 05 08 "delle" sostituisce "prodotti da" e "dei prodotti di separazione" sostituisce "separatori";
- 13 07 "rifiuti" sostituisce "residui";
- 13 07 02 "petrolio" sostituisce "benzina";
- 13 08 01 "prodotti dai" sostituisce "da";
- 14 06 prima di "solventi" manca "rifiuti di";
- 15 dopo "imballaggio", la virgola sostituisce il punto e virgola;
- 15 01 01 "in" sostituisce "di";
- 15 01 02 "in" sostituisce "di";
- 15 01 05 prima di "compositi" viene aggiunta "in materiali";
- 15 01 07 "in" sostituisce "di";
- 16 01 16 "liquido" sostituisce "liquefatto";
- 16 02 "scarti" sostituisce "rifiuti";
- 16 02 13 manca la nota ufficiale;
- 16 03 03 dopo "inorganici" viene aggiunta la virgola;
- 16 03 06 dopo "organici" viene aggiunta la virgola;
- 16 07 08 "olio" sostituisce "oli";
- 16 08 04 dopo "catalitico" manca "a letto";
- 16 10 01 "soluzioni acquose di scarto" sostituisce "rifiuti liquidi acquosi";
- 16 10 02 "soluzioni acquose di scarto" sostituisce "rifiuti liquidi acquosi";
- 16 11 "scarti" sostituisce "rifiuti";
- 16 11 01 "dalle lavorazioni metallurgiche" sostituisce "da processi metallurgici";
- 16 11 03 "dalle lavorazioni metallurgiche" sostituisce "da processi metallurgici";
- 16 11 04 "dalle lavorazioni metallurgiche" sostituisce "da processi metallurgici";
- 17 "delle operazioni" sostituisce "dalle attività" e "escavato proveniente" sostituisce "prelevato";
- 17 01 06 "scorie" sostituisce "frazioni separate";
- 17 01 07 dopo "miscugli" viene aggiunta "o scorie";
- 17 04 10 dopo "cavi" viene aggiunta la virgola;
- 17 05 "terre, rocce e fanghi di dragaggio" sostituisce "terra (compreso quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio";
- 17 05 05 "fanghi" sostituisce "materiale" e dopo dragaggio viene aggiunta la virgola;
- 17 05 06 "fanghi" sostituisce "materiale";
- 17 06 01 dopo "isolanti" manca la virgola;
- 17 08 02 dopo "gesso" manca la virgola;
- 18 02 dopo "ricerca" la virgola e sostituita con "e";
- 19 01 06 dopo "e" è aggiunta "di";
- 19 01 10 ", impiegato per il" sostituisce "prodotto dal";
- 19 01 15 "ceneri" sostituisce "polveri";
- 19 02 dopo "da" è aggiunta "specifici";
- 19 02 03 "miscugli di rifiuti" sostituisce "rifiuti pre miscelati";
- 19 02 04 "miscugli di rifiuti" sostituisce "rifiuti pre miscelati";
- 19 03 04 dopo "pericolosi" è aggiunta la virgola;
- 19 08 01 "vaglio" sostituisce "residui di vagliatura";
- 19 08 02 "dell'eliminazione della sabbia" sostituisce "da dissabbiamento";
- 19 08 07 "delle resine a scambio ionico" sostituisce "degli scambiatori di ioni";
- 19 10 04 "diversi" sostituisce "diverse";
- 19 11 "olio" sostituisce "oli";
- 19 11 07 "purificazione dei" sostituisce "depurazione di";

- 19 12 06 dopo "legno" manca la virgola;
- 19 12 10 prima di "combustibile" è aggiunta "CDR ";
- 19 13 07 prima di "concentrati" manca "rifiuti";
- 19 13 08 prima di "concentrati" manca "rifiuti";
- 20 01 28 dopo "resine" manca la virgola;
- 20 01 29 dopo "detergenti" manca la virgola;
- 20 01 34 dopo la parola "accumulatori" manca la virgola;
- 20 01 35 manca la nota ufficiale;
- 20 01 37 dopo la parola "legno" è aggiunta la virgola;
- 20 01 38 dopo la parola "legno" è aggiunta la virgola;
- 20 01 40 "metallo" sostituisce "metalli

Onofrio LARICCHIUTA
www.laricchiuta.it
Onofrio LARICCHIUTA

Ora i codici EER sono i seguenti:

- 01 *Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*
- 02 *Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*
- 03 *Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*
- 04 *Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile*
- 05 *Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone*
- 06 *Rifiuti dei processi chimici inorganici*
- 07 *Rifiuti dei processi chimici organici*
- 08 *Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa*
- 09 *Rifiuti dell'industria fotografica*
- 10 *Rifiuti provenienti da processi termici*
- 11 *Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*
- 12 *Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*
- 13 *Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)*
- 14 *Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)*
- 15 *Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*
- 16 *Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*
- 17 *Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*
- 18 *Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)*
- 19 *Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*
- 20 *Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 01 01 01 **rifiuti da estrazione di minerali metalliferi**
- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
- 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
- 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
- 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
- 01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 03 08 **polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07**
- 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
- 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 04 **rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
- 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 **rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07**
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 **Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**
- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 **rifiuti della silvicoltura**
- 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 **fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti**
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 01 **fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti**
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 **fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti**
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12*	acidi contenenti oli
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17	bitumi
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01*	catrami acidi

- 05 06 03* altri catrami
 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
 06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
 06 01 02* acido cloridrico
 06 01 03* acido fluoridrico
 06 01 04* acido fosforico e fosforoso
 06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
 06 01 06* altri acidi
 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
 06 02 01* idrossido di calcio
 06 02 03* idrossido di ammonio
 06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
 06 02 05* altre basi
 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione
 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogenati e dei processi chimici degli alogenati
 06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
 06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
 06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
 06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
 06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
 06 09 02 scorie fosforose
 06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
 06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
 06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
 06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
 06 13 03 nerofumo
 06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto
 06 13 05* fuliggine
 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 Rifiuti dei processi chimici organici
 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
 07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

- 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
 07 02 13 rifiuti plastici
 07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
 07 02 16* **rifiuti contenenti silicani pericoloso**
 07 02 17 **rifiuti contenenti silicani diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16**
 07 02 18 **scarti di gomma**
 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 03 07* **fondi e residui di reazione alogenati**
 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
 07 03 09* **residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati**
 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 04 **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
 07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 04 07* **fondi e residui di reazione alogenati**
 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
 07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
 07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
 07 05 09* **residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
 07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 07 05 14 **rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13**
 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici
 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
 07 06 08* altri fondi e residui di reazione
 07 06 09* **residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
 07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 06 11* **fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
 07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
 07 07 08* altri fondi e residui di reazione
 07 07 09* **residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
 07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
 08 01 **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**
 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
 08 01 21* **residui di vernici o di sverniciatori**
 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
 08 02 01 **polveri di scarto di rivestimenti**
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16* **residui di soluzioni chimiche per incisione**
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19* oli dispersi
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 08 04 17* olio di resina
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
- 08 05 01* isocianati di scarto
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 01* **soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa**
- 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04* **soluzioni fissative**
- 09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
- 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 Rifiuti prodotti da processi termici
- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 09* acido solforico
- 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 **ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14**
- 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22* **fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose**
- 10 01 23 **fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22**
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04* scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17* **rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi**
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

- 10 03 22 **altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21**
- 10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 **rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23**
- 10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
- 10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 10 04 04* polveri dei gas di combustione
- 10 04 05* altre polveri e particolato
- 10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03* **polveri dei gas di combustione**
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05* **rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi**
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03* **polveri dei gas di combustione**
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 08* **scorie salate della produzione primaria e secondaria**
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10* **impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose**
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15* **polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose**
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05* **forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose**
- 10 09 06 **forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05**
- 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 **polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09**
- 10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13* **leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose**
- 10 09 14 **leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13**
- 10 09 15* **scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose**
- 10 09 16 **scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15**
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05* **forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose**
- 10 10 06 **forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05**
- 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

- 10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
- 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali: idrometallurgia non ferrosa
- 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
- 11 01 05* acidi di decapaggio
- 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07* basi di decapaggio
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione
- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
- 11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
- 11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02* altri rifiuti
- 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04* fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

- 12 01 03 **limatura e trucioli di materiali non ferrosi**
- 12 01 04 **polveri e particolato di materiali non ferrosi**
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 12* cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16* **materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose**
- 12 01 17 **materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16**
- 12 01 18* **fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio**
- 12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04* emulsioni clorurate
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04* **scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati**
- 13 02 05* **scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati**
- 13 02 06* **scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione**
- 13 02 07* **olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile**
- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
- 13 03 01* **oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB**
- 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
- 13 03 09* oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e oli termoconduttori
- ~~13 04 oli di sentina~~
- 13 04 01* **oli di sentina della navigazione interna**
- 13 04 02* **oli di sentina delle fognature dei moli**
- 13 04 03* **altri oli di sentina della navigazione**
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07* **acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua**
- 13 05 08* **miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 07 rifiuti di carburanti liquidi
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* **petrolio**
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01* **fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione**
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
- 14 06 **solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**
- 14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 **rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 **imballaggi in carta e cartone**
- 15 01 02 **imballaggi in plastica**
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 **imballaggi in materiali compositi**
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 **imballaggi in vetro**
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 02* **assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose**
- 15 02 03 **assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02**
- 16 rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso

- e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
 - 16 01 04* veicoli fuori uso
 - 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
 - 16 01 07* filtri dell'olio 16 01 08* componenti contenenti mercurio
 - 16 01 09* componenti contenenti PCB
 - 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
 - 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
 - 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
 - 16 01 13* liquidi per freni
 - 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
 - 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
 - 16 01 16 **serbatoi per gas liquido**
 - 16 01 17 metalli ferrosi
 - 16 01 18 metalli non ferrosi
 - 16 01 19 plastica
 - 16 01 20 vetro
 - 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
 - 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
 - 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 16 02 **scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**
 - 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
 - 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
 - 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
 - 16 02 13* **apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12**
 - 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
 - 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
 - 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
 - 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
 - 16 03 03* **rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose**
 - 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
 - 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
 - 16 03 06 **rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05**
 - 16 03 07* mercurio metallico
 - 16 04 esplosivi di scarto
 - 16 04 01* munizioni di scarto
 - 16 04 02* fuochi artificiali di scarto
 - 16 04 03* altri esplosivi di scarto
 - 16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
 - 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
 - 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
 - 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
 - 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 - 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 - 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
 - 16 06 batterie ed accumulatori
 - 16 06 01* batterie al piombo
 - 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
 - 16 06 03* batterie contenenti mercurio
 - 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
 - 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
 - 16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
 - 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
 - 16 07 08* **rifiuti contenenti olio**
 - 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
 - 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 16 08 catalizzatori esauriti
 - 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
 - 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
 - 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
 - 16 08 04 **catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)**
 - 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
 - 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
 - 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
 - 16 09 sostanze ossidanti
 - 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
 - 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
 - 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
 - 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
 - 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
 - 16 10 01* **soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose**
 - 16 10 02 **soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01**
 - 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
 - 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
 - 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
 - 16 11 01* **rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose**
 - 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
 - 16 11 03* **altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose**
 - 16 11 04 **altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03**
 - 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 - 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
 - 17 **rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)**
 - 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
 - 17 01 01 cemento
 - 17 01 02 mattoni
 - 17 01 03 mattonelle e ceramiche
 - 17 01 06* **miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose**
 - 17 01 07 **miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06**

- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* **cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose**
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 **terra, rocce e fanghi di dragaggio**
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* **fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose**
- 17 05 06 **fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05**
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 06 01* **materiali isolanti contenenti amianto**
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 **materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01**
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 **rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 19 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06* **rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi**
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* **carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi**
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15* **ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose**
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 **rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
- 19 02 03 **miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi**
- 19 02 04* **miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso**
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 04* **rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08**
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03* fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 Percolato di discarica
- 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 08 01 **vaglio**
- 19 08 02 **rifiuti dell'eliminazione della sabbia**
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07* **soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico**
- 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 **fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03**
- 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 **rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02* catrami acidi
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07* **rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi**
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06* **legno contenente sostanze pericolose**
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 **rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)**
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07* **rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose**
- 19 13 08 **rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07**

20	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i	rifiuti della raccolta differenziata
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01	carta e cartone	
20 01 02	vetro	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 10	abbigliamento	
20 01 11	prodotti tessili	
20 01 13*	solventi	
20 01 14*	acidi	
20 01 15*	sostanze alcaline	
20 01 17*	prodotti fotochimici	
20 01 19*	pesticidi	
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 39	plastica	
20 01 40	metallo	
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	

d. Lgs 121/2020

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Articolo 2 d. Lgs 121/2020, Abrogazioni e disposizioni transitorie

È abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).

Art. 2. Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

Inoltre, si stabilisce che l'articolo 1, comma 1, lettere i), n) e o), si applichi alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Art. 1 del d. Lgs 121/2020

i) all'articolo 8 (autorizzazione), comma 1:

1) le lettere c), d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

3) alla lettera i) dopo le parole sono inserite le seguenti

4) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

n) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata

o) all'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6 -bis. La fine del periodo di gestione post-operativa

Finalità (articolo 1, del d. Lgs 36/2003)

Attraverso la sostituzione dell'articolo 1 del d. Lgs 36/2003 si ridefiniscono le finalità della disciplina sulle discariche nell'ottica dell'“economia circolare” delineata dalla direttiva 2018/850/UE e volta a garantire la progressiva **riduzione del collocamento in discarica** dei rifiuti in particolare di quelli idonei al riciclaggio¹ o al recupero² di altro tipo.

Per economia circolare si intende un modello economico volto a valorizzare ogni fase dalla catena del valore, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei materiali e dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione e al consumo dei beni, dai regimi di riparazione, rifabbricazione e riutilizzo alla gestione e al riciclaggio dei rifiuti, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo.

Un sistema in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili.

La lettera a) dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 del d. Lgs. n° 36 del 2003 indicando le nuove finalità della norma volte a garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare ed adempiere i requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti - di cui agli articoli 179 e 182³ del c.d. Codice dell'ambiente - di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente; in particolare la riduzione e prevenzione delle ripercussioni negative riguarda l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, l'inquinamento del suolo e dell'aria, le ripercussioni sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, le ripercussioni sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Il comma 2 del nuovo articolo 1 prevede che si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n° 46, recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, se sono soddisfatti i requisiti del d. Lgs 36/2003.

¹ «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

² «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

³ si richiama in particolare il comma 2 dell'art. 182 che così recita: *I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.*

Definizioni (articolo 2, del d. Lgs 36/2003)

Sono modificate le definizioni di “percolato” ed “eluato” di cui all’articolo 2 del d. Lgs 36/2003 e quella di “rifiuti biodegradabili”.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- i) “rifiuti biodegradabili”: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995
- m) “percolato”: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi *e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa*
- n) “eluato”: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio

Onofrio LARICCHIUTA
www.laricchiuta.it
Onofrio LARICCHIUTA

Riduzione del conferimento in discarica (articolo 5, del d. Lgs 36/2003)

In coerenza con gli obiettivi generali della direttiva 2018/850/UE di riduzione dei rifiuti collocati in discarica sono introdotti due commi (4-bis e 4-ter) all'articolo 5 del d. Lgs 36/2003.

Il comma 4-bis vieta il conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Sarà un successivo D.M. a definire i criteri per l'individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.

Il comma 4-ter individua l'obiettivo di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica, al 10% (conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2018/850/UE) o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti e dispone, anche in questo caso che la pianificazione regionale in materia di rifiuti sia modificata in ordine al raggiungimento di tale obiettivo.

Conseguimento degli obiettivi (articolo 5-bis del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 5-bis del d. Lgs 36/2003 accoglie integralmente l'omologo articolo 5-bis della direttiva 1999/31/CE come introdotto dalla direttiva 2018/850/UE.

Per verificare il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione del collocamento dei rifiuti in discarica:

- il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
- il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
- il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
- il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

rifiuti non ammessi in discarica (articolo 6, del d. Lgs 36/2003)

Integrale sostituzione per l'articolo 6 del d. Lgs 36/2003 che elenca i rifiuti non ammessi in discarica.

La novità più rilevante è il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o recupero di altro tipo, sempre nell'ottica dell'“economia circolare” della direttiva 2018/850/UE.

Vietato il collocamento in discarica per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.

Così l'art. 6 comma 1 lettera n:

1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:

n. i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

È inoltre vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'allegato 3 al d. Lgs 36/2003, se presentano le caratteristiche chimico-fisiche riportate nella stessa tabella.

6

Uno stralcio della Tabella 2

CODICE	DESCRIZIONE	Proprietà principale che comporta il divieto di smaltimento in discarica ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	<input type="checkbox"/> lettera c/d
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	<input type="checkbox"/> lettera a
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	<input type="checkbox"/> lettera g
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	<input type="checkbox"/> lettera g
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	<input type="checkbox"/> lettera a
...

Articolo 6 Rifiuti non ammessi in discarica

1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:

- a) rifiuti allo stato liquido;
- c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1%;
- d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5%;
- g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

criteri di ammissibilità in discarica (articolo 7, del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 7 del d. Lgs 36/2003 ribadisce l'obbligo di collocazione dei rifiuti in discarica solo dopo trattamento e reca i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Stabilisce inoltre i casi in cui tale obbligo del trattamento possa non essere applicato, ossia:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente.

La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nel nuovo allegato 8 al d. Lgs 36/2003, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità generali di riduzione del collocamento in discarica, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Per individuare le condizioni per l'esclusione del trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata e da spazzamento stradale il rinvio è al citato nuovo allegato 8 del d. Lgs 36/2003.

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, **tramite laboratori accreditati**. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati nel nuovo allegato 6 al d. Lgs 36/2003.

Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti (POP) deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento 2019/1021/UE.

Dal 29 settembre 2020 è abrogato il D.M. 27 settembre 2010.

I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a) dell'articolo 6 del decreto continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

Ulteriori modifiche stabiliscono che i criteri di valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applichino alle sottocategorie di discarica. Così l'art. 7: 2. *Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, **i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.***

caratterizzazione di base (articolo 7-bis, del d. Lgs 36/2003)

La normativa vigente è recata dall'articolo 2 del D.M. 27 settembre 2010, di cui si riprendono i contenuti, aggiornando i riferimenti normativi alle modifiche introdotte con il nuovo decreto.

Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette (comma 5)

La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza ed è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto; si precisa che vada effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5. Tale allegato, introdotto dal decreto in esame, reca le disposizioni relative alle caratterizzazioni di base, indicando i relativi requisiti fondamentali.

In linea con la norma già vigente nel citato decreto ministeriale, e ora introdotta nel decreto legislativo sulle discariche, la caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.

Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria.

La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

Il gestore è inoltre tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

ALLEGATO 5 (Articolo 7-bis)

1. Caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

1. Scopi della caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

- a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);*
- b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento;*
- c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;*
- d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'articolo 7-ter del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).*

Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

- a) fonte ed origine dei rifiuti;*
- b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);*
- c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1* o una relazione tecnica che giustifichi la non necessità del trattamento (prima della modifica: descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario);*
- d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;*
- e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);*
- f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE della Commissione e successive modificazioni);*
- g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014;*
- h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto;*

- i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
- j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
- k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

3. Caratterizzazioni analitiche

Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità. La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti.

Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
- b) rifiuti non generati regolarmente.

Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; è possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).

a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.

I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:

- l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;
- il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati).

Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare:

- la composizione dei singoli rifiuti;
- la variabilità delle caratteristiche;
- se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;
- le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.

Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i

rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa. I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b.

b) Rifiuti non generati regolarmente.

I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.

11

4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche

Oltre che per i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 e a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:

- i rifiuti siano elencati in una lista positiva;
- tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;
- si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.

Note del redattore

*

Articolo 7 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a. ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b. ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Verifica di conformità (articolo 7-ter, del d. Lgs 36/2003)

La normativa vigente è recata dall'articolo 3 del D.M. 27 settembre 2010 sulla ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene ricalcato aggiornando i riferimenti alle nuove disposizioni, ora trasfuse nel decreto legislativo n° 36 dallo schema in esame, e con il riferimento all'Allegato 6 introdotto dallo schema.

In sintesi, i rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti.

La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista.

Il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, che devono comprendere almeno un test di cessione per lotto; si prevede siano utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 6, che reca norme sul campionamento e le analisi.

Discariche per rifiuti inerti (articolo 7-quater, del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 7-quater del d. Lgs 36/2003 come introdotto dal d. Lgs 121/2020, definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti inerti, nonché i divieti.

Si ricorda che, secondo l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n° 36/2003, si definiscono inerti, i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana e neppure alla qualità delle acque, superficiali e sotterranee, quale che sia la loro tendenza a dare luogo a percolati.

È vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, diossine e furani in concentrazioni superiori a determinati limiti indicati dal d. Lgs 36/2006, mentre per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n° 2019/1021.

I rifiuti elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4 possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza necessità di accertamenti analitici su di essi; si specifica che deve trattarsi di una singola tipologia di rifiuti e la fonte di provenienza deve essere unica.

Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terra e roccia	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale bassa di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti, ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti per i quali normalmente è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. Questi rifiuti non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze in tale quantità da aumentare il rischio per l'ambiente o lo smaltimento in discarica di categoria diversa.

TABELLA 3

Limiti di accettabilità per PCB, PCDD E PCDF in discariche per rifiuti inerti

Parametro	Valore mg/kg
PCB	1
PCDD/PCDF*	0.0001

*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P

Tabella 4

Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametro	Valore mg/kg
TOC (*)	30.000 (*)
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(*) Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

Discariche per rifiuti non pericolosi (articolo 7- quinquies, del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 7-quinquies, che riprende i contenuti dell'articolo 6 del D.M. citato, composto da sette commi, disciplina l'ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, ponendo alcuni limiti e divieti al riguardo, e disciplinando ai commi 1 e 5 anche i rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi.

Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani non pericolosi;
- rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal d. Lgs 36/2003;
- rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione.

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'EER. Questi rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'allegato 4.

15

Tabella 5-bis**Limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi**

Parametro	Valore
PCB**	10 mg/kg
PCDD/PCDF* **	0,002 mg/kg
Sostanza secca	≥25%

*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P

** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV al Regolamento 2019/1021.

Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg (mg/l)
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,02
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	2.500
Fluoruri	15
Solfati	5.000
DOC (*) (**)	100
TDS (***)	10.000

16

(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- d. rifiuti della pulizia delle fognature 200306;
- e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
- f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dal codice 191212;
- g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del presente decreto e presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh.
- h. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) purché presentino un valore di IRDP non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.

(***) E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.

Inoltre, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi e che rispettano determinate condizioni indicate specificamente nell'articolo 7-quinquies.

Ai sensi del comma 5, i rifiuti pericolosi sono considerati stabili e non reattivi se, sottoposti a trattamento preliminare, presentano un comportamento alla lisciviazione tale da non prefigurare alterazioni significative nel lungo periodo nelle collocazioni in discarica. Inoltre, nelle lettere a) e d) del comma sono indicati ulteriori specifici risultati di prove tecniche richiesti ai fini dello smaltimento in discarica, mentre la lettera b) stabilisce che in ogni caso i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. Quanto alla lettera c) del comma 5, essa prescrive che per la valutazione delle prove geotecniche in ordine alla stabilità fisica e alla capacità di carico si possa fare riferimento ai criteri fissati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito, ricalcando la regolamentazione recata dall'articolo 6 del D.M. 27 settembre 2010 con la modifica ai riferimenti al mutato quadro degli allegati tecnici.

Tabella 5a Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discarici rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg (mg/l)
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,02
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	1.500
Fluoruri	15
Solfati	2.000
DOC (*)	80
TDS (**)	6.000

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l.

(**)E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.

Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi (articolo 7-sexies, del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 7-sexies del d. Lgs 36/2003 introdotto dallo schema di d. Lgs definisce i criteri sulla base dei quali le Autorità territorialmente competenti possono autorizzare sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Le Autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche sono individuati dalle Autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione e sono stabiliti caso per caso.

Previa idonea motivazione possono essere ammessi nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.

Le Autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare discariche monodedicato per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del d. Lgs 152/2006.

Discariche per rifiuti pericolosi (articolo 7-septies, del d. Lgs 36/2003)

L'articolo 7-septies reca norme in materia di discariche per rifiuti pericolosi, la cui vigente normativa è recata dall'articolo 8 del citato D.M. 27 settembre 2010.

Nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'allegato 4

TABELLA 6 bis

Limiti di accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

Parametro	Valore
PCB**	50 mg/kg
PCDD/PCDF* **	0,01 mg/kg
Sostanza secca	≥25%
TOC	6%

*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella I dell'Allegato P

** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento.

e che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'allegato 4.

Tabella6 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l
As	2,5
Ba	30
Cd	0,5
Cr totale	7
Cu	10
Hg	0,2
Mo	3
Ni	4
Pb	5
Sb	0,5
Se	0,7
Zn	20
Cloruri	2.500
Fluoruri	50
Solfati	5.000
DOC (*)	100
TDS (**)	10.000

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.

(**)(**) E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.

Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'Autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Le Autorità competenti possono autorizzare, all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi

Onofrio LARICCHIUTA
www.laricchiuta.it
Onofrio LARICCHIUTA

Criteri di ammissibilità per depositi sotterranei (articolo 7-octies, del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 7-octies del d. Lgs 36/2003, come introdotto dallo schema di d. Lgs, reca specifici criteri di ammissibilità in depositi sotterranei secondo le modalità di valutazione indicate al punto 3 dell'allegato 1 al d. Lgs 36/2003.

I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

La norma reca altresì i divieti di ammissibilità in depositi sotterranei dei rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 3 del nuovo allegato 2 del d. Lgs 36/2003 introdotto dal d. Lgs 121/2020. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.

I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio

Autorizzazione (articolo 8, del d. Lgs 36/2003)

Viene modificato l'articolo 8 del d. Lgs 36/2003 che definisce i dati e le informazioni che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere.

In particolare, le novità dell'articolo 8 sui contenuti dell'autorizzazione riguardano:

- l'indicazione della capacità totale della discarica;
- la descrizione del sito;
- i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento;
- il piano economico-finanziario.

La nuova norma introduce anche la lettera f-bis) in ordine agli accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera.

Condizioni per l'autorizzazione (articolo 9, del d. Lgs 36/2003)

Non ci sono novità sulle condizioni per l'autorizzazione.

L'autorizzazione è condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni che incidono sul progetto, sulla gestione operativa, sul piano di sorveglianza e controllo.

Provvedimento di autorizzazione (articolo 10, del d. Lgs 36/2003)

Deve contenere almeno:

- ubicazione e categoria della discarica;
- indicazione della capacità totale;
- elenco e quantitativi totali dei rifiuti che possono essere smaltiti;
- esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto;
- prescrizioni tecniche per la costruzione;
- prescrizioni per il collocamento in discarica, la sorveglianza e il controllo;
- prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e gestione post chiusura;
- durata della gestione post operativa e modalità di chiusura al termine della gestione post operativa;
- obbligo per il gestore di presentare alla Regione annualmente una relazione sui tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti e sui risultati del programma di sorveglianza e sui controlli nella fase operativa e post operativa;
- l'obbligo per il gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale anche a chiusura dei singoli lotti;
- le indicazioni sulle garanzie finanziarie; - le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica

Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (articolo 11, del d. Lgs 36/2003)

In base alla nuova formulazione, si disciplina le modalità di verifica in loco e di procedure di ammissione. Esso individua le operazioni da seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti. Tale disposizione rappresenta una riformulazione dell'articolo 11 d. Lgs n° 36/2003 e dell'articolo 4 del D.M. 27 dicembre 2010, che disciplina le verifiche in loco.

In particolare, in base alla nuova formulazione si prevede che:

- a. ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore deve procedere all'ispezione visiva di ogni carico e verificare che la relativa documentazione risponda ai criteri di ammissibilità di cui al presente decreto (comma 3);
- b. i rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione (comma 4);
- c. sono ammessi in discarica i rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base, alla verifica di conformità di cui rispettivamente agli articoli 7-bis e 7-ter -introdotti nel d. Lgs. n° 36- e quelli conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, secondo quanto previsto dall'articolo 7 (comma 5);
- d. il comma 6 disciplina il prelevamento dei campioni da effettuare al momento del conferimento in discarica. Tale operazione sarà svolta secondo cadenze stabilite dall'autorità competente ma comunque con una frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati dovranno poi essere tenuti a disposizione per almeno due mesi;
- e. il comma 7 definisce i compiti del gestore, aggiornando il riferimento alla normativa richiamata dal vigente decreto legislativo n° 36/2003. Tra i compiti del gestore vi sono:
 1. controllare la documentazione relativa ai rifiuti (il nuovo comma aggiorna i riferimenti normativi previsti dal decreto vigente facendo riferimento, tra i documenti da controllare, al formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e documenti previsti dal Regolamento (CE) n 1013/2006
 2. verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità del presente decreto. Anche in questo caso viene inserito il riferimento al formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n° 152/2006 (lettera b);
 3. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le caratteristiche dei rifiuti depositati, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n° 152/2006, che disciplina la materia. Nel caso di rifiuti pericolosi il registro dovrà contenere apposita documentazione o una mappatura che consenta di individuare la zona della discarica dove è smaltito il rifiuto (lettera c);
 4. sottoscrivere le copie del formulario di identificazione (lettera d);
 5. comunicare alla regione e alla provincia competente la mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal citato regolamento (CE) n° 1013/2006 (lettera e).

Procedura di chiusura di una discarica (articolo 12, del d. Lgs 36/2003)

L'articolo 12 del d. Lgs 36/2003 dedicato alla procedura di chiusura della discarica viene modificato in relazione alle operazioni da effettuare prima di attuare la procedura di chiusura.

In particolare prevede che la procedura di chiusura può essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c) e) e f-bis) che riguarda gli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.

Onofrio LARICCHIUTA
www.laricchiuta.it
Onofrio LARICCHIUTA

Gestione operativa e post operativa (articolo 13, del d. Lgs 36/2003)

La disposizione inserisce nell'articolo 13 del d. Lgs 36/2003 il comma 6-bis che stabilisce che la fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas).

In particolare si rileva il comma 6-bis che riguarda la verifica del mantenimento delle pendenze adeguate per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche. Il suddetto comma stabilisce inoltre che l'effetto inquinante può definirsi esaurito se *il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.*

Così recita il comma 6-bis *La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.*

Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche"

Deroghe (articolo 16-ter, del d. Lgs 36/2003)

Il nuovo articolo 16-ter introduce delle deroghe.

In particolare si stabilisce che a certe condizioni sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater (discariche rifiuti inerti), 7-quinquies (discariche rifiuti non pericolosi), 7-septies (discariche rifiuti pericolosi) e 7-octies (depositi sotterranei).

Quindi, *sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7 -quinquies , 7 septies e 7 -octies qualora :*

c) *fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;*

c-bis) *a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.*

26

Le deroghe non si applicano ai seguenti parametri:

- carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell'allegato 4;
- BTEX e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4;
- PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;
- carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

Disposizioni transitorie e finali (articolo 17, del d. Lgs 36/2003)

L'articolo 17 introduce il comma 7-bis: i limiti previsti alla tabella 5, lettera h), dell'allegato 4 (tratta dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) si applichino ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.

Art. 17, comma 7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h), dell'allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.

Allegato 4 - Paragrafo 2 Discariche per rifiuti non pericolosi

Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

h. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) purché presentino un valore di IRDP non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh.

Articolo 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi)

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'allegato 4.

Gli allegati al d. Lgs 36/2003

Sono sostituiti gli allegati 1 e 2 e inseriti ex novo gli allegati da 3 a 8.

Allegato 1

Il nuovo allegato 1 reca i “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”, e sostituisce integralmente l’Allegato 1 del decreto legislativo n° 36 del 2003. Il nuovo Allegato, mantenendo l’attuale divisione in tre parti rubricate rispettivamente “Impianti di discarica per rifiuti inerti”, “Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi” e “Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti”, modifica alcuni paragrafi del testo vigente.

Qui di seguito si accenna in maniera sintetica solamente ad alcuni aspetti di rilievo.

Riguardo all’elenco delle aree escluse per l’ubicazione degli impianti, il nuovo Allegato, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi al Codice ambientale e al Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserisce, tra le aree escluse, quelle corrispondenti a faglie attive o interessate da attività vulcanica. Inoltre, nella valutazione dei parametri da tenere in considerazione (punti n° 1.2 e 2.2, riguardanti i rifiuti inerti nonché quelli pericolosi e non pericolosi) vi è la presenza di “rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici”.

In merito al controllo dei gas, al punto 2.5 sono stati introdotti i seguenti periodi:

L’effettivo riutilizzo energetico è subordinato ad una produzione minima del biogas realmente estraibile caratterizzata da una portata non inferiore a 100 Nm³/h e da una durata del flusso previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni.

Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all’articolo 13, comma 2

In presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm³/m²/h, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l’utilizzo di biofiltri o l’allestimento di coperture bioossidative adeguatamente progettate e dimensionate

Ulteriori modifiche riguardano le caratteristiche dei depositi sotterranei (parte 3). Il decreto, tra l’altro, integra il punto n° 3.1.1 sui criteri generali per la protezione delle matrici ambientali, dettando specifici criteri per la valutazione dei rischi, prevedendo che a tali fini sia necessario individuare: il rischio (i rifiuti depositati); i ricettori (la biosfera e, se del caso, le acque sotterranee); le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera e la valutazione di impatto di tali sostanze.

Allegato 2

Il nuovo allegato 2 stabilisce i Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo economico finanziario delle discariche.

I Piani disciplinati dall’Allegato 2 costituiscono lo strumento con il quale l’autorità responsabile per il rilascio dell’autorizzazione verifica che: le operazioni condotte siano conformi all’autorizzazione; la discarica non comporti nel tempo effetti negativi

sull'ambiente; il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

Il decreto specifica (nel punto n° 1 dedicato ai "Principi generali") che i Piani fissano le procedure finalizzate a prevenire non solo gli effetti negativi sull'ambiente ma anche "sul patrimonio culturale e il paesaggio e sulla salute umana". Sono conseguentemente modificati alcuni punti dell'Allegato, ad esempio si specifica che il ripristino del sito investa gli aspetti ambientali e, secondo la modifica proposta, gli aspetti paesaggistici. Sono inoltre introdotte alcuni aspetti riguardo alla natura dei dati da inviare all'autorità di controllo da parte del gestore i quali riguarderanno, tra l'altro, l'andamento stagionale dei rifiuti smaltiti, i prezzi di conferimento, i risultati dei controlli inerenti l'ammissibilità in discarica. Sono quindi dettate ulteriori disposizioni circa la modalità di presentazione delle relazioni alle autorità di controllo e agli aggiornamenti dettati da modifiche normative o tecnologiche.

Allegato 3

L'allegato 3 è una novità introdotta e reca i divieti di ammissibilità dei rifiuti in discarica e introduce i relativi elenchi con indicazione dei codici EER dei rifiuti, distinti per categorie, il cui conferimento in discarica è vietato

Allegato 4

L'allegato 4 reca i criteri di ammissibilità in discarica definendo i limiti di accettabilità per le specifiche categorie di discarica.

Si segnalano le seguenti modifiche alla tabella 5 che tratta dei rifiuti non pericolosi

29

Lgs 36/2003 modificato	D.M. 27 settembre 2010
(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche	(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805), fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29 gennaio 2007
f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dal codice 191212;	f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 491210 e 191212
h. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) purché presentino un valore di IRDP non superiore a 1.000 mgO ₂ /kgSVh.	

N.B.

Art. 2. Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

Allegato 5

L'allegato 5 reca le modalità per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti al fine del corretto smaltimento in discarica

Allegato 6

L'allegato 6 definisce le metodiche di campionamento e analisi dei rifiuti, ivi compresi quelli contenenti amianto

Allegato 7

L'allegato 7 reca le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi

Allegato 8

L'allegato 8 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, nonché modalità e frequenza della misurazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) e delle analisi merceologiche sui rifiuti